Nota 7 Parole eliminate con d.p.g.r. 27 marzo 2024, n. 12/R, art. 5

Nota 8 Lettera abrogata con d.p.g.r. 27 marzo 2024, n. 12/R, art. 5

ALLEGATO C

REQUISITI DI ACCREDITAMENTO DEI CANILI SANITARI E DEI CANILI RIFUGIO (ART. 12)

SEZIONE PRIMA

REQUISITI STRUTTURALI E DOTAZIONI STRUMENTALI

La struttura deve fornire adeguate garanzie circa le condizioni sanitarie, igieniche e di benessere degli animali custoditi, nonché circa le condizioni di sicurezza dei lavoratori, dei volontari e dei visitatori. A tal fine, è richiesta la sussistenza nella struttura dei requisiti sotto elencati.

1. I requisiti strutturali e le dotazioni strumentali del canile sanitario sono le seguenti:

Box

- a) I box devono essere costruiti con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili.
- b) La superficie disponibile per ogni cane ospitato deve essere di mq. 4, di cui almeno mq. 2 coperti
- c) I box devono consentire il confinamento del cane ospitato nella parte coperta o in quella scoperta, a mezzo di porta scorrevole manovrabile dall'esterno, in modo tale da consentire la pulizia e la disinfezione dei box.
- d) Le reti utilizzate devono avere maglie (7), adeguate alle dimensioni del cane custodito.
- e) Il pavimento dei box deve consentire il deflusso delle acque di lavaggio ed essere munito di griglie di scarico.

Infermeria

f) Il pavimento del locale adibito ad infermeria ed il rivestimento delle pareti, non inferiore a m. 2 di altezza, devono essere in materiale lavabile.

Locale degenza e reparto ricovero cuccioli

- g) Nei locali non devono esistere strutture permanenti tali da impedire normali operazioni di disinfezione e disinfestazione.
- h) I locali devono essere dotati di gabbie mobili idonee ad ospitare gli animali in decorso postoperatorio e i cuccioli, e devono comunque avere caratteristiche tali da garantire condizioni di benessere adeguato allo stato fisiologico degli animali ospitati.

Nella struttura devono essere inoltre presenti i seguenti locali:

- magazzino;
- cucina;
- servizi igienici.
2. I requisiti strutturali e le dotazioni strumentali del canile rifugio sono i seguenti:
Box
a) I box devono essere costruiti con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili.
b) La superficie disponibile per ogni cane ospitato deve essere di mq. 8, di cui almeno mq. 2 coperti, con un lato di almeno 2 m.
c) Almeno il 5% dei box deve avere un doppio accesso per escludere, se necessario, il contatto con l'operatore o comunque una struttura atta a garantire la sicurezza.
d) I box destinati alla eventuale custodia a pagamento di cani di proprietà devono essere dislocati in moduli separati dagli altri alla distanza di almeno m. 20.
Recinti esterni di sgambatura
e) La superficie deve essere di almeno 30 mq ogni 10 box, con un lato minimo di almeno m.4, raccordati con l'ambiente interno in modo protetto.
f) I recinti devono essere provvisti di un adeguato sistema di drenaggio che eviti il ristagno dell'acqua.
g) L' altezza minima delle recinzioni interne ed esterne deve essere di almeno 2 m.
h) Le reti utilizzate devono avere maglie da 3 a 5 cm , adeguate alle dimensioni del cane custodito.
Ambulatorio
i) L'ambulatorio deve avere le stesse caratteristiche costruttive previste per l'infermeria del canile sanitario.
j) La dotazione strumentale dell'ambulatorio deve essere sufficiente per gli interventi di pronto soccorso.
Nella struttura devono essere inoltre presenti i seguenti locali:
- magazzino;
- cucina;
- servizi igienici.

REQUISITI GESTIONALI E OPERATIVI

- 1. La documentazione relativa alle autorizzazioni e certificazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività deve essere conservata presso la struttura e messa a disposizione del personale preposto per l'effettuazione di controlli ed ispezioni. La struttura deve dare inoltre adeguate garanzie di funzionalità organizzativa, accertabili mediante la documentazione sotto elencata:
- a) Abrogata (8)
- b) Certificazione degli impianti.
- c) Documento di valutazione del rischio.
- d) Registro di carico/scarico presenze.
- e) Registro dei rifiuti speciali.
- f) Convenzione di gestione.
- g) Atto di incarico del direttore sanitario.
- h) Funzionigramma (con identificazione degli operatori e dei volontari).
- i) Piano per la formazione (periodico e archivio).
- j) Registro dei visitatori (con definizione del relativo percorso).
- k) Documento informativo sulla procedura di affidamento.
- I) Documento informativo sull'orario.
- m) Regolamento interno.
- 2. La struttura deve fornire adeguate garanzie circa la identificabilità del cane, nonché la possibilità di valutare qualunque anomalia del suo stato di salute, e di instaurare un'adeguata terapia in tempi rapidi; a tal fine, è richiesta l'adozione del seguente protocollo:
- a) Adeguata documentazione e condivisione della procedura di ingresso.
- b) Registrazione dell'ingresso del nuovo cane nella struttura.
- c) Identificazione del cane mediante una scheda individuale.
- d) Predisposizione ed attuazione di una valutazione sanitaria e comportamentale del cane.
- e) Predisposizione e sottoscrizione di un verbale di riconsegna o di affidamento del cane.
- f) Adozione e condivisione di procedure di igienizzazione dei locali.
- g) Effettuazione di una visita clinica con cadenza periodica documentata.
- h) Effettuazione di vaccinazione e di controlli diagnostici con cadenza periodica documentata.

- i) Effettuazione di esercizi fisici e di socializzazione in un'area protetta.
- 3. Per quanto riguarda la gestione delle emergenze, deve essere adottato un piano di gestione i cui contenuti, sotto elencati, siano adeguati alle caratteristiche della struttura e del territorio circostante, anche in ipotesi di evacuazione forzata dei cani della struttura:
- a) Indicazioni operative relative a: malattie infettive, sovraffollamento, incidenti tra animali, incidenti sul lavoro, intrusioni di terzi, abbandono di animali, evacuazione del canile, incendio, esondazioni.
- b) Presenza di adeguati percorsi con segnaletica aggiornata per l'evacuazione dalla struttura delle persone e degli animali.
- c) Documentazione del percorso formativo specifico degli operatori per la gestione delle emergenze.